

Commissione Protocolli

Regola n. 22

Intervento del notaio in adunanze di organi societari

1. Imponendo la presenza attiva del notaio nel corso dello svolgimento di determinati eventi societari e affidando al notaio il compito di verificare la legittimità delle decisioni assunte dagli organi le cui adunanze sono state dal notaio verbalizzate, il legislatore ha inteso manifestamente evidenziare che quegli eventi sono così significativi e fondamentali nella vita delle società da richiedere necessariamente la presenza di una figura specializzata, quale quella del notaio, che, con il suo ruolo di pubblico ufficiale e di esperto professionista, si rende garante della legittimità (e quindi della certezza e della stabilità) degli atti societari sia nei confronti della società e dei portatori di interessi che ruotano attorno all'organizzazione societaria (i cosiddetti *stakeholders*) sia nei confronti del sistema pubblicitario organizzato in Italia per il tramite del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

2. Da questa considerazione consegue che il notaio non può essere inteso quale un “mero segretario” dell'organo societario alle cui adunanze egli partecipa, con funzioni prettamente descrittive degli eventi che accadono durante l' adunanza stessa. Indubbiamente, questo è uno dei possibili contenuti della prestazione notarile, finalizzata a conferire fede pubblica alle attestazioni che il notaio opera in ordine alle attività che egli dichiara di aver compiuto durante l' adunanza, ai fatti che egli descrive come accaduti durante l'adunanza e, in particolare, alle dichiarazioni che egli riferisce esser state rese nel corso della riunione e alle decisioni assunte dall' organo societario. Invero, il notaio svolge, nel corso dell'evento societario cui partecipa, una funzione di arbitro imparziale e, dopo la conclusione di quell' evento, la funzione di “giudice” di quanto è accaduto nel corso dell'adunanza, con la conseguenza che il “filtraggio” cui in tal modo l'evento societario viene sottoposto per effetto della costante presenza notarile ha come risultato quello di depurarlo, ove possibile, dalle impurità da cui può essere affetto e comunque di impedire l'iscrizione nel Registro delle Imprese di quelle deliberazioni nelle quali permangano “imperfezioni”.

3. E' proprio questo compito di controllo della legittimità degli eventi societari a funzionare come “cartina di tornasole” per la verifica del ruolo del notaio con riguardo alla sua partecipazione alle adunanze degli organi societari; se invero il legislatore avesse considerato il notaio quale un mero e automatico verbalizzatore, mai avrebbe potuto attribuire alla sua discrezione la questione di adire o meno il giudice dell' omologazione ove egli non ritenga la deliberazione assunta dall' organo societario dotata dei necessari requisiti di legittimità. Il legislatore invero ha inteso che, oltre ad effettuare il compito della verbalizzazione, al notaio sia attribuito non solo un controllo posteriore alla conclusione dell'evento societario cui il notaio ha preso parte, ma anche un ruolo attivo durante l' evento stesso, in modo che l'adunanza dell'organo si svolga alla presenza di un arbitro imparziale il quale, oltre a registrare quanto accade, eserciti la sua alta sorveglianza di pubblico ufficiale sullo svolgimento

dell'adunanza, verifichi il rispetto delle regole, offra la sua assistenza per dipanare le questioni che insorgano durante la riunione e fornisca, ove possibile, la consulenza che venga da alcuno richiesta oppure che egli spontaneamente intenda esprimere, con ciò esplicando quel suo naturale ruolo di adeguamento alla legge del volere dei soggetti coi quali si trova ad interagire.

4. Sotto quest'ultimo profilo, è evidente che, anche nel caso dell' intervento notarile nella redazione dei verbali delle adunanze degli organi societari, il notaio unisce alla sua qualità di pubblico ufficiale quella di essere pure un esperto professionista, e quindi svolge un qualificato ruolo consulenziale strettamente connesso con l' attività che egli può o deve compiere nell' esercizio del pubblico ufficio. Anzi, cumulando in sé il ruolo del pubblico ufficiale (che l' ordinamento prepone a vigilare sulla legittimità degli atti cui egli partecipa e ad adeguare in tal senso la volontà dei soggetti che concorrono alla formazione di quegli atti) e le capacità consulenziali proprie del libero professionista, il notaio offre quel "valore aggiunto" (scaturente dall'insieme delle attività di consiglio, assistenza, adeguamento e controllo che egli esplica) reputato indispensabile dall' ordinamento in considerazione appunto della centralità degli eventi societari cui il notaio è deputato ad assistere. In quest'opera di consulenza e adeguamento il notaio si attiene, di regola, ai consolidati orientamenti in materia societaria espressi dagli organi giudiziari e a quelli elaborati dai competenti organismi della categoria dai quali dunque solo motivatamente si discosta.

5. Questa funzione consulenziale e di adeguamento che al notaio compete può innanzitutto esplicitarsi nella fase di preparazione della convocanda adunanza, e cioè qualora al notaio venga esplicitata l'esistenza di problematiche societarie da risolvere e gli vengano prospettate le soluzioni da adottare oppure gli venga richiesto di concorrere all'elaborazione delle soluzioni di quelle problematiche. In tal caso il notaio esamina tali tematiche, analizza le soluzioni che vengono prospettate o propone a sua volta determinate soluzioni.

6. La funzione consulenziale e di adeguamento del notaio si esplica altresì quando egli venga richiesto di controllare o di elaborare *ex novo* l'ordine del giorno della convocanda adunanza e di fornire la sua assistenza per tutte le incombenze che occorre svolgere in vista della convocazione dell'adunanza stessa (ad esempio: la pubblicazione dell' ordine del giorno, il controllo circa le procedure di presentazione delle liste, eccetera).

7. Anche nella fase costitutiva dell' adunanza il notaio svolge congiuntamente il suo ruolo di libero professionista e di pubblico ufficiale e concorre, in collaborazione con l' organo di presidenza dell'organo societario, alla verifica di tutti quei presupposti che consentono a un gruppo "informe" di persone di potersi qualificare come "assemblea" o come "consiglio di amministrazione" (o corrispondenti organi dei sistemi monastico e dualistico) e di poter conseguentemente svolgere le tipiche funzioni di un organismo societario.

8. Evidentemente, quando si tratti di una adunanza cui partecipi un numero ristretto di soggetti, fermo restando che spetta al presidente dell'organismo di controllare la legittimazione degli intervenuti e di esprimere un giudizio sulla valida costituzione dell'organo stesso, il notaio ha percezione diretta degli

eventi che accadono e pertanto non può non rilevare palesi difformità tra quanto gli viene riferito (ad esempio: circa il numero dei soggetti presenti) e quanto egli percepisce (ad esempio: che il numero dei soggetti presenti è inferiore rispetto a quanto gli è stato dichiarato).

9. Quando, d'altro canto, si tratti di adunanza cui partecipi un numero talmente elevato di persone da non permettere al notaio di avere una diretta personale percezione degli eventi che accadono (come esempio si può sempre addurre quello del numero dei partecipanti) il notaio evidentemente si limita a recepire (salvo macroscopici casi di difformità) le dichiarazioni che riceve dall'organo di presidenza dell'organo, ferma restando la sua facoltà di richiedere l'effettuazione di controlli e verifiche. In questi casi è senz'altro opportuno che il notaio, anteriormente alla apertura dei lavori assembleari, esegua una verifica (ad esempio: "a campione") circa l'efficienza e il funzionamento dei sistemi informatici apprestati dalla società al fine di registrare le entrate e le uscite dalla sala assembleare; test che, anzi, appare vieppiù opportuno con riferimento all'eventuale utilizzo dei sistemi di "televoto", sistemi della cui affidabilità sarebbe dunque sempre opportuna una preventiva verifica circa il loro veritiero funzionamento.

10. Scendendo ora più nel particolare, nell'ambito delle verifiche da effettuare, al fine dunque di potersi considerare l'organismo societario validamente costituito, il notaio si deve specialmente occupare delle seguenti tematiche (dopo essersi accertato della identità personale del costituito e della sua legittimazione alla assunzione della carica di presidente dell'adunanza, e ciò anche mediante indagine di quanto stabilito dallo statuto e di quanto risultante dalla visura camerale e, se necessario, dai libri sociali):

a) verificare (e darne atto nel verbale) la regolarità della convocazione, secondo le procedure disposte dallo statuto e quelle di legge, e il corretto espletamento degli eventuali obblighi di pubblicità ad essa relativi;

b) verificare che quando l'adunanza si svolge fuori dalla sede sociale, il luogo in cui essa è stata convocata sia consentito dallo statuto;

c) verificare, nel caso di adunanza che si svolge con sistemi di video / teleconferenza, il rispetto di eventuali regole recate dallo statuto per questo particolare sistema di svolgimento dell'adunanza e darne atto nel verbale;

d) verificare (e darne atto nel verbale) se si tratti di prima o seconda, o successiva, convocazione e, nel caso di riunione convocata, verificare pure se vi sia corrispondenza tra l'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, quello indicato dal Presidente in sede di apertura dell'adunanza e quello effettivamente svolto nel corso della riunione;

e) ricevere (e darne atto nel verbale), verificandola, una dichiarazione del Presidente dell'organo societario circa il numero e l'identità dei soci intervenuti personalmente e di quelli intervenuti "per delega", nonché la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta (allegando al verbale i relativi elenchi);

f) ricevere (e darne atto nel verbale) una dichiarazione del Presidente dell'organo societario circa l'avvenuto controllo delle deleghe, sotto il profilo della loro conformità alle norme di legge e di statuto, e dell'impegno alla loro conservazione negli atti della società;

g) ricevere (e darne atto nel verbale) una dichiarazione del Presidente dell'organo societario circa la presenza o meno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e, in caso di loro assenza, una dichiarazione circa la giustificabilità o meno di tale assenza;

h) ricevere (e darne atto nel verbale), verificandola, una dichiarazione del Presidente dell'organo societario circa il raggiungimento del quorum costitutivo come disposto dallo statuto o dalla legge;

i) ricevere (e darne atto nel verbale) una dichiarazione del Presidente dell'organo societario circa l'avvenuto deposito nei termini di statuto e di legge della documentazione strumentale alla deliberazione da assumere (documentazione che va allegata al verbale in tutti i casi in cui l'allegazione sia obbligatoria o sia ravvisata come necessaria od opportuna).

11. Esaurita la fase preliminare di apertura dell'adunanza, effettuati tutti i controlli sopra suggeriti e intervenuta la dichiarazione del Presidente dell'organo societario circa la regolare costituzione dell'adunanza, si apre la fase successiva del procedimento deliberativo, e cioè quella della discussione e del dibattito. In questa fase, oltre al compito di verbalizzazione, di adeguamento e di consulenza, spetta al notaio di collaborare con la presidenza dell'organo societario affinché l'adunanza si svolga in un clima corretto, leale e il più sereno possibile.

12. In questa fase il notaio deve pure prestare l'assistenza giuridica richiesta dal Presidente dell'assemblea e pure rispondere ad eventuali richieste di chiarimento che gli provengano dagli intervenuti. Sotto questo profilo, più specificamente:

a) se, per propria cultura personale o in virtù di una particolare preparazione auspicabilmente acquisita in vista dello svolgimento di una data adunanza, il notaio ha la capacità di rispondere "in tempo reale", egli può senz'altro fornire (ed è anzi auspicabile che così accada) il suo parere con riguardo alla questione che gli è stata prospettata, ma nel modo più asettico e imparziale possibile, e cioè rappresentando correttamente il panorama della dottrina e della giurisprudenza che si sono espresse sulla tematica affrontata e di regola astenendosi da personali commenti;

b) se sia richiesto di un suo personale parere o commento o egli ritenga che la situazione richieda un suo personale parere o commento, egli deve riferirli come tali e accostarli al panorama di dottrina e di giurisprudenza di cui sopra alla lettera a); fermo restando che, stante il suo ruolo di arbitro dell'adunanza e di "giudice" di quanto l'organo delibera, il notaio deve attentamente valutare se la situazione del caso concreto inibisca, per ragioni di istituzionale terzietà, oppure tranquillamente consenta l'elaborazione di pareri "di parte";

c) se sulla materia nella quale gli viene richiesta consulenza egli invece non sia preparato a rispondere, a causa della specificità della questione o dell'improvviso manifestarsi di una problematica non prevista né prevedibile, egli deve astenersi da qualsiasi risposta e rimandare il suo giudizio al tempo, posteriore all'assemblea, concessogli per effettuare il controllo di legittimità dei deliberati dell'organo oggetto della sua verbalizzazione.

13. Occorre a questo punto appuntare l'attenzione sulla considerazione che le predette richieste di chiarimento o di consulenza non vanno confuse con eventuali richieste (da chiunque avanzate sia anteriormente che durante lo svolgimento della adunanza dell'organo societario) finalizzate a far esprimere in via "formale" al notaio una preventiva espressione di consenso o dissenso circa l'iscrivibilità o meno da parte sua nel Registro delle Imprese di una data deliberazione: in tali evenienze il notaio deve minuziosamente considerare gli interessi in gioco e la situazione che volta a volta si verifica, tenendo ben presente che la legge, nel concedere al notaio un irrinunciabile *spatium deliberandi* posteriore all'assunzione delle deliberazioni da parte di un dato organo societario, implicitamente sollecita, di regola, il notaio ad astenersi dall'assunzione di qualsiasi vincolo finalizzato ad anticipare il giudizio che egli deve esprimere con riguardo a una data deliberazione dopo che essa è stata assunta; regola dalla quale solo motivatamente ci si può discostare.

14. Qualora inoltre il notaio rilevi la prossima verifica o la già avvenuta verifica di un evento che pare essere o effettivamente sia privo dei necessari connotati di legittimità, egli deve farsi parte attiva nel rilevare l'accadimento e, a seconda dei casi, farne riservata menzione alla presidenza dell'assemblea oppure farne pubblica evidenza all'intero consesso assembleare. In particolare l'intervento spontaneo del notaio si appalesa necessario, ad esempio, nel caso in cui vi siano deliberazioni lesive dei diritti individuali di singoli soci, specie se inconsapevoli o ignari di quanto sta accadendo.

15. Nella fase delle votazioni, infine, il notaio deve verificare che siano rispettate le regole statutarie relative all'espressione del voto, deve ricevere (e darne atto nel verbale) una dichiarazione del Presidente dell'organo societario relativa alle risultanze delle votazioni, dalla quale risultino specificamente i votanti favorevoli, astenuti e contrari, e ricevere pure (dandone atto nel verbale) la dichiarazione del Presidente medesimo circa la proclamazione della approvazione o meno della deliberazione posta in votazione.

16. Da ultimo, può essere problematica la valutazione, in caso di diniego di iscrizione da parte del notaio, della questione se egli possa occuparsi del ricorso che la società deve proporre al Tribunale, poiché vi potrebbe essere una seria situazione di conflitto d'interessi tra il notaio/giudice della legittimità dell'atto societario e il notaio/consulente della società che predispone il ricorso al giudice. Probabilmente, la soluzione va ricercata caso per caso, nel senso che quando il notaio è in coscienza convinto che una data deliberazione è affetta da illegittimità impediente la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, appare palese che egli non si possa occupare del ricorso al Tribunale finalizzato a richiedere l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.

